



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 del 28/04/2014

OGGETTO:

I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE E DETRAZIONI 2014.

L'anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di aprile alle ore 20:30 presso la Sala Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

GUALANDI VALERIO	P	MONTANARI MARCO	P
ZUCCHINI MATTIA	P	MORARA FRANCESCO	A
TEDESCHI IRENE	P	CIONI ALESSANDRO	P
KNOWLES KATHRYN ANN	P	MUGAVERO ROBERTO	P
VIGNOLI MAURA	P	MAGLI PAOLO	P
PANCALDI LEONARDO GOFFREDO	P	BERGAMI DAVIDE	P
VANNINI LAURA	A	LEONI MANUELA	P
FRANCIA GIORGIA	P	RUSTIA SIMONE	A
TROCCHI TAMARA	P		

Presenti n. 14

Assenti n. 3

Assessori non Consiglieri Presenti: CRESCIMBENI PAOLO
GOVONI FABIO
GIRONI ROMANO
FINI ANNA

Assessori non Consiglieri Assenti:

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. GUALANDI VALERIO nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri Vignoli Maura, Tedeschi Irene, Bergami Davide.

OGGETTO: I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE E DETRAZIONI
2014.

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Omissis.”*;
- il Comune di San Giorgio di Piano si è avvalso della facoltà prevista dal Decreto 13 febbraio 2014 del Ministero dell’Interno pubblicato sulla G.U. il 21/02/2014 di posticipare al 30 aprile 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014;

Richiamati:

- l'art. 8 del D.L.vo n° 23/2011 il quale istituisce, a decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Municipale Propria (IMU) in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, dell’imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati;
- il D.L. 06 dicembre 2011 n. 201 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con Legge n. 214 del 22/12/2011, il quale all’art. 13 stabiliva l’anticipazione al 2012, in via sperimentale fino al 2014, dell’istituzione dell’IMU e la conseguente applicazione a regime dell’imposta a partire dal 2015;
- l’articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124;
- l’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

Ritenuto di confermare per l’anno 2014, le aliquote IMU in vigore nell’anno 2013;

Dato atto che la Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 29/12/2013, all’art. 1 comma 707 con modifica ed integrazione al comma 2 dell’art. 13 del decreto-legge n. 201/2011, stabilisce che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Ritenuto opportuno per l’anno 2014 prevedere l’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari e relative pertinenze (nei limiti di un C/2,C/7,C6) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado con le seguenti disposizioni: l’assimilazione opera nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo

familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 e limitatamente ad una sola unità immobiliare;

Visto l'art. 38 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio Comunale deve limitarsi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili;

Ritenuto che sussistano le condizioni sopra richiamate, al fine di procedere all'approvazione dell'atto entro il termine stabilito dall'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, sopra richiamato;

Visti:

- il D.L. n° 102/2013 convertito in L. 124/2013;
- la L.147/2013;
- il D.L.vo 23/2011;
- il D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011;
- il D.L.vo 504/1992;
- il D.L.vo 446/1997;
- il D.L. 557/1993 convertito in L. 133/1994;
- il D.L.vo 267/2000;
- il D.L. n. 35 /2013
- lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, agli atti conservato;

Udita la relazione del Sindaco Presidente, che propone di confermare, per l'anno 2014, le medesime aliquote in vigore per l'anno 2013, di cui dà lettura;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile favorevolmente espresso dal Direttore dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con n. quattordici voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

Delibera

- 1) di richiamare quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente riportato;
- 2) di confermare, per l'anno 2014, le aliquote, come di seguito specificate:
 - a) Aliquota (base o ordinaria) da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli ai punti successivi; **0,89 %**
 - b) Abitazioni principali (solo per le categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (nel limite di un C/2, C/7, C/6); **0,52%**
 - c) Alloggi e pertinenze locati con contratto a canone concordato debitamente registrato, (art. 2 comma 3 Legge 431/98), a soggetto che lo utilizza come propria abitazione principale (da

comprovare con l'autocertificazione di cui all'art. 7 del Regolamento Comunale IMU): **0,52%**

- d) Abitazioni e relative pertinenze concesse con contratto di comodato registrato a cittadini sfollati a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012 (da comprovare con l'autocertificazione di cui all'art. 7 del Regolamento Comunale IMU - pena decadenza del beneficio): **0,52%**

3) di assimilare all'abitazione principale (previa autocertificazione di cui all'art.7 del Regolamento Comunale IMU) l'immobile e le relative pertinenze (nel limite di un C/2, C/7, C/6) nei seguenti casi:

- soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della L. n° 662/1996 (unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da *ANZIANI* o *DISABILI* che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata);
- Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (soggetti AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Unità immobiliari e relative pertinenze (in caso di più unità immobiliari l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare) concesse a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale con le seguenti precisazioni:
 - il comodatario deve avere residenza e dimora abituale nel fabbricato avuto in comodato;
 - il comodato deve essere debitamente registrato;
 - il comodatario deve appartenere ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 e presentare l'autocertificazione utilizzando il modulo disponibile sul sito e presso gli Uffici Comunali URP e TRIBUTI;
 - l'agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono i requisiti di cui ai punti precedenti;
 - per i periodi inferiori all'anno l'agevolazione è calcolata in dodicesimi con riferimento alle modalità di calcolo dell'imposta definite per legge;

Sono in ogni caso escluse dall'agevolazione le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- 4) di confermare la detrazione base di € 200,00 (che si applica alle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9);
- 5) di dare atto che se la detrazione per l'abitazione principale, di cui al punto precedente non trova capienza nell'imposta dovuta per la prima casa, è scomputabile sull'imposta relativa alle pertinenze;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

- 7) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
- 8) con successiva e separata votazione con n. quattordici voti favorevoli, unanimi, la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE N. 9/2014
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE E DETRAZIONI 2014.

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Lì 28.04.2014

IL DIRETTORE DELL'AREA

Giulia Li Causi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Lì 28.04.2014

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Giulia Li Causi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Deliberazione Consiglio Comunale n. 9/2014

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to GUALANDI VALERIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì, 13/05/2014

DIRETTORE DELL'AREA
PANCALDI MARISA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio e vi rimarrà 15 giorni consecutivi.

Addì, 09/05/2014

F.to L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to SATTA ERIKA ANGELA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì, 13/05/2014

DIRETTORE DELL'AREA

PANCALDI MARISA
